



*Segretariato generale*

**SCHEMA  
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ  
PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**VISTA** la legge 6 novembre 2012 n.190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” laddove stabilisce che “*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”;

**VISTO** il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 del Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);

**VISTO** il Codice di comportamento del Ministero del turismo adottato con decreto del Ministro del Turismo del 5 ottobre 2022, prot. 13009/22;

**VISTO** il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 del Ministero del Turismo adottato con decreto del Ministro del turismo del 23 febbraio 2023, prot. 3719, ed in particolare, la Sezione *Rischi corruttivi e trasparenza*;

**VISTO** il decreto del Segretario generale prot. n. 9569 del 15 maggio 2023 recante l’adozione del “*protocollo di legalità*”;

**IN OCCASIONE** della aggiudicazione/esecuzione della PROCEDURA DI GARA .....  
volta all’acquisto di ... .. (servizi/forniture) indetta in data .... con provvedimento .....  
.....

**SI STIPULA**

Il seguente Accordo tra le parti:

Parte 1: (parte pubblica).....  
.....

Parte 2: (parte contraente).....  
.....



*Segretariato generale*

## Articolo 1

*(Ambito di applicazione e finalità)*

1. Il presente protocollo di legalità (di seguito anche il “**Protocollo**”) introduce obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa applicabile all’aggiudicazione e all’esecuzione dei contratti pubblici a carico del Ministero del Turismo (di seguito il “**Ministero**”) e del soggetto interessato alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione del contratto e alla sua eventuale esecuzione (di seguito l’“**Operatore Economico**” e, assieme al Ministero le “**Parti**”).
2. Le Parti si obbligano reciprocamente a conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla procedura fino all’eventuale esecuzione del relativo contratto.
3. Le Parti si impegnano a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.M. 5 ottobre 2022 – “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”. A tal fine l’Operatore Economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del codice sopra citato, il Ministero ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 16 aprile 2013, n. 62 garantendone l’accessibilità all’indirizzo web <https://www.ministeroturismo.gov.it/amministrazione-trasparente/>. L’Operatore Economico si impegna a trasmettere copia dell’atto sopracitato ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. La violazione degli obblighi di cui al già citato al D.M. 5 ottobre 2022 nonché del presente protocollo, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto, ovvero può essere causa di esclusione dell’Operatore economico dalla procedura.
5. In particolare, le Parti confermano il proprio obbligo di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, né direttamente né indirettamente, al fine dell’aggiudicazione della procedura e/o al fine di alterare la corretta esecuzione del relativo contratto.
6. Il presente Protocollo regola i rapporti tra le Parti e, in particolare, tra ogni soggetto impiegato dalle Parti sia nella fase di svolgimento della procedura di gara, sia in quella dell’esecuzione del relativo contratto.
7. Le Parti si impegnano a portare a conoscenza di tutti i soggetti impiegati nella procedura gli obblighi contenuti nel presente Protocollo e a vigilare affinché tali obblighi siano rispettati.
8. Il presente Protocollo è allegato all’atto – comunque denominato – con cui l’Operatore Economico manifesta la propria volontà di partecipare alla procedura e a ogni contratto per l’esecuzione di lavori e la fornitura di servizi di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
9. Il presente Protocollo rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa del Ministero connessa con l’affidamento e l’esecuzione dei propri contratti pubblici.



*Segretariato generale*

## **Articolo 2**

*(Obblighi dell'Operatore Economico)*

1. L'Operatore Economico si obbliga a segnalare al Ministero qualsiasi turbativa, irregolarità, distorsione o illecito, anche tentati, che si verifichino nel corso dello svolgimento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla presente procedura. In particolare, in caso di aggiudicazione, l'Operatore Economico si impegna a segnalare tempestivamente al Ministero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente; restano fermi gli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
2. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero, se del caso attraverso l'apposito istituto del whistleblowing che è possibile attivare sul sito istituzionale del Ministero al seguente indirizzo: [Segnalazione illeciti \(Whistleblowing\) \(ministeroturismo.gov.it\)](http://segnalazione.illeciti.whistleblowing.ministeroturismo.gov.it).
3. È fatto obbligo all'Operatore Economico di imporre ai soggetti che intervengano a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto il rispetto integrale del presente Protocollo e di verificarne l'osservanza.
4. L'Operatore economico dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - cd. pantouflage - e si impegna a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Ministero.
5. L'Operatore Economico dichiara di non aver raggiunto intese con altri concorrenti finalizzate a limitare, restringere o falsare la concorrenza e conferma il proprio obbligo di non accordarsi con altri partecipanti nel corso dello svolgimento della procedura di gara per le richiamate finalità.
6. L'Operatore Economico garantisce il rispetto degli obblighi assunti ai sensi del presente Protocollo da parte dei suoi subappaltatori e altre imprese ausiliarie.

## **Articolo 3**

*(Sanzioni)*

1. La violazione degli obblighi di cui al presente Protocollo potrà comportare, oltre alla segnalazione agli organi competenti, l'applicazione delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa, previo contraddittorio, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
  - a) esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura di affidamento e (se del caso) revoca dell'aggiudicazione;
  - b) (se del caso) risoluzione del contratto stipulato e/o risarcimento del danno e/o applicazione di penali;
  - c) esclusione dell'Operatore Economico dalle procedure di affidamento indette dal Ministero del turismo fino a un massimo di 3 (tre) anni;
  - d) escussione della cauzione provvisoria o definitiva.



## *Segretariato generale*

2. Le sanzioni di cui al comma precedente saranno applicate tenendo conto della gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.

### **Articolo 4**

*(Obblighi del Ministero)*

1. Il Ministero attiverà le procedure previste dalla legge e dalla normativa interna nei confronti del personale in servizio presso il dicastero che non conformi il proprio operato ai principi e agli obblighi richiamati all'art. 1 nonché agli obblighi di condotta previsti dai regolamenti interni e dal Codice di comportamento del Ministero.
2. Il Ministero verificherà ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale poste in essere dal personale in servizio presso il Dicastero in relazione al procedimento di gara e alle fasi di esecuzione del contratto.

### **Articolo 5**

*(Durata)*

1. Il presente Patto e le relative sanzioni si applicano a far tempo dall'avvio della procedura di gara, fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto stipulato a seguito della stessa procedura.

FIRMA

FIRMA